



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE AI SENSI DEL D.P.R.
N. 445/2000 AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE**



Art. 1 Oggetto

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Sassari dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di rinnovo del Consiglio camerale.
2. Il presente documento definisce inoltre i controlli da effettuarsi sulle informazioni presenti in banche dati a disposizione dell'Ente camerale, ai fini della verifica delle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 2 Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Sassari sono puntuali o a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi, e sono complementari tra loro.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Art. 3 Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 in conformità alle disposizioni del D.M. n. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Sassari;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, oppure l'operatività nella circoscrizione di Sassari da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Sassari da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi pervenuti, nel Registro delle Imprese;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi pervenuti e il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;
 - g) l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre, qualora l'organizzazione medesima concorra per più settori.
2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento informa l'organizzazione o associazione interessata al fine di consentire, entro il termine previsto dall'articolo 5 del D.M. n. 156/2011, di provvedere alla regolarizzazione di quanto comunicato.
3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'Ente camerale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.



4. È facoltà del Responsabile del procedimento definire ed attivare ulteriori tipologie di controllo puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone evidenza e descrizione nell'apposito verbale.
5. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi del supporto di Infocamere Scpa, società di servizio del sistema camerale.

Art. 4

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatti salvi i controlli di cui all'art. 3, riguardano l'elenco delle imprese associate inserite nell'allegato B del D.M. N. 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31 dicembre 2024;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2023 e 2024.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con criterio di casualità. Sarà oggetto di controllo un campione di imprese, nella misura del 5% fino a un massimo di 30 unità e con un minimo di 3 per organizzazione imprenditoriale.
3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento richiede all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Qualora a seguito del controllo a campione vengano rilevate discordanze in misura pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione da verificare viene raddoppiata. In caso di ulteriori discordanze oltre il limite di un terzo delle imprese sottoposte a controllo, si procederà ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.

Art. 5

Controlli a campione sulle imprese ad iscrizione multipla

1. In accordo con quanto indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 39517 del 07/03/2014, verranno effettuati controlli a campione al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione, al fine di evitare duplicazioni indebite e verrà richiesta la prova dell'effettiva adesione alle diverse organizzazioni imprenditoriali.
2. A tal fine, le imprese da verificare verranno selezionate con le seguenti modalità: 5% delle imprese multiple presenti negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 5, con un limite minimo di 3 e massimo di 20 imprese per ciascun allegato.
3. Le imprese (individuata dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte con criterio di casualità.
4. Il controllo viene effettuato tramite richiesta alle organizzazioni imprenditoriali a produrre l'attestazione del pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2023-2024. La suddetta documentazione deve essere prodotta entro 10 giorni dalla richiesta.
5. Qualora a seguito del controllo a campione vengano rilevate discordanze in misura pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione da verificare viene raddoppiata. In caso di ulteriori discordanze oltre il limite di un terzo delle imprese sottoposte a controllo, si procederà ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.



Art. 6

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatti salvi i controlli di cui all'art. 3, riguardano l'elenco degli iscritti dichiarati nell'allegato D del D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione al 31/12/2024 all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori ed il pagamento della relativa quota.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con criterio di casualità. Sarà oggetto di controllo un campione di iscritti, nella misura del 5% fino a un massimo di 30 unità e con un minimo di 3 per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori.
3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento richiede all'organizzazione o associazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Qualora a seguito del controllo a campione vengano rilevate discordanze in misura pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a controllo, l'estensione del campione da verificare viene raddoppiata. In caso di ulteriori discordanze oltre il limite di un terzo degli iscritti sottoposti a controllo, si procederà ad estendere i controlli sulla totalità dei dati.

Art.7

Esclusione dei controlli a campione

1. Al fine di non aggravare il procedimento amministrativo di riferimento i controlli a campione saranno effettuati solo qualora effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del Consiglio camerale.
2. I controlli a campione non avranno luogo nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento o un'unica organizzazione o associazione e non vi siano quindi organismi concorrenti o controinteressati, in conformità a quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota 183847 del 04/10/2011.
3. Analogamente, nel caso in cui per l'unico posto assegnato alle organizzazioni sindacali o alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento o un'unica organizzazione o associazione e non vi siano quindi organismi concorrenti o controinteressati, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al precedente articolo 3.

Art. 8

Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi la sussistenza di un fondato e motivato dubbio riguardo al contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di incongruenze tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;



- d) in imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati soltanto parziali.

ART. 9

Norma finale

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le norme vigenti e si fa riferimento alle circolari e note emanate in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
5. Il Responsabile del procedimento si riserva, inoltre, di adottare con proprio provvedimento ulteriori specifiche operative nel rispetto dei criteri generali cui si informa il procedimento di rinnovo.